

Allegato "C" al n.12812 della raccolta-----

-----STATUTO-----

**-"FoRTE - Formazione Ricerca e Training nell'Emergenza Sani-
-----taria Ente del Terzo Settore" (ETS)-----**

----SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, SCOPI E-----

-----FINALITA'-----

-----ART. 1-----

È costituita ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche l'Associazione denominata "FoRTE - Formazione Ricerca e Training nell'Emergenza Sanitaria". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (in sigla ETS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "FoRTE - Formazione Ricerca e Training nell'Emergenza Sanitaria Ente del Terzo Settore" (in sigla "FoRTE ETS").-----

-----ART. 2-----

L'Associazione ha sede legale a Chiaravalle (AN), Via F.lli Cervi, 1/A ed ha durata a tempo indeterminato.-----
Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.-----
La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.-----

-----ART. 3-----

L'Associazione non ha fini di lucro e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.-----
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.-----

-----ART. 4-----

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
In particolare l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017:-----
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
- formazione universitaria e post-universitaria;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----
 - organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, di Convegni di studio, anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche, Associazioni Professionali, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Volontariato, Scuole pubbliche e private, privati cittadini;-----
 - attuazione di ricerche e studi nel settore dell'emergenza e della formazione sanitaria;-----
 - consulenza tecnica e culturale, per conto di Istituzioni pubbliche o private, per programmi didattici rivolti al personale attivo nell'emergenza sanitaria e per programmi organizzativi dei sistemi di emergenza sanitaria;-----
 - elaborazione e pubblicazione di documenti tecnici, linee guida, testi didattici;-----
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;-----
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;-----
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.-----
- Tali attività di interesse generale si concretizzeranno:-----
- organizzando e promuovendo la formazione del personale sanitario (medici, infermieri, operatori socio sanitari ecc.), volontari, soccorritori che operano nell'emergenza sanitaria;-----
 - promuovendo la ricerca e la crescita culturale nel settore dell'emergenza;-----
 - promuovendo l'educazione sanitaria nella popolazione;-----
 - organizzando e gestendo corsi di aggiornamento e formazione, convegni di studio anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche, Associazioni Professionali, Organizzazioni Sindacali, ETS, Scuole pubbliche e private, privati cittadini;-----
 - realizzando o partecipando alla realizzazione di ricerche

e studi nel settore dell'emergenza e della formazione sanitaria;-----

- promuovendo e realizzando interventi di consulenza tecnica e culturale per conto di Istituzioni pubbliche o private, per programmi didattici rivolti al personale attivo nell'emergenza e per programmi organizzativi dei sistemi di emergenza;-----

- elaborando e pubblicando documenti tecnici, linee guida e testi didattici, materiale d'informazione, bollettini, documenti, pubblicazioni, periodici, giornali, newsletter, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, producendo audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione;-----

- promuovendo ed attuando progetti di formazione e di cooperazione anche internazionale;-----

- realizzando e proponendo sul territorio nazionale ed estero convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, stages, workshop con lo scopo di diffondere i suoi scopi sociali e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'associazione;-----

- collaborando con persone, gruppi, enti pubblici e privati, istituti universitari, enti locali, nazionali e sovranazionali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;---

- promuovendo e/o gestendo ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.-----

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.-----

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.-----

-----COMPOSIZIONE E ORGANI-----

-----ART. 5-----

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e vengono iscritti nell'apposito registro volontari. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficia-

rio. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.-----

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del citato D. Lgs. n 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.-----

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

-----**ART. 6**-----

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto condividendo gli scopi e la finalità dell'Associazione ed accettando il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni.-----

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.-----

-----**ART. 7**-----

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.-----

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.-----

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.-----

-----**ART. 8**-----

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed Indicazioni:-----

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;-----
2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al pre-

sente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.----
È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione delibe-
rare su tale domanda.-----

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ri-
corso, entro i successivi trenta giorni, all'Assembleaordi-
naria la quale, se non appositamente convocata nella succes-
siva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.-----

-----**ART. 9**-----

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale associa-
tiva, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza
dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi so-
ciali.-----

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finan-
ziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento ini-
ziale ed annuale della quota sociale. E' comunque facoltà
degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ul-
teriori rispetto a quelli ordinari.-----

-----**ART. 10**-----

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosi-
tà o esclusione.-----

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi in-
tende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma
scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale
dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare ade-
guatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha ef-
fetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta
almeno 3 (tre) mesi prima. La decadenza per morosità è deli-
berata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento
della quota associativa annuale entro 180 (centoottanta)
giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Di-
rettivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi
entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.
L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di am-
missione.-----

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:-----

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente
Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese
dagli organi sociali;-----

b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote socia-
li. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei
confronti di quei soci che risultino inadempienti al versa-
mento della quota associativa annuale. Apposito regolamento
interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà
disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per
morosità da parte del Consiglio Direttivo;-----

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o mate-
riali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o ini-
ziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o ta-
li da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.-----

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggio-

ranza dei suoi membri. Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.-----

-----**ART. 11**-----

Gli organi dell'Associazione sono:-----

- L'Assemblea dei Soci;-----
- Il Consiglio Direttivo;-----
- Il Presidente;-----
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.-----
- L'organo di revisione, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 31, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.-----

-----**ART. 12**-----

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.-----

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.lgs. n. 117/2017.-----

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:-----

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;-----
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;-----
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;-----
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci esclusi;-----
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.-----

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:-----

- 1. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;-----
- 2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.-----

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea in forma scritta con qualunque mezzo di comunicazione (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, ecc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i

punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.-----

-----**ART. 13**-----

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.-----

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.-----

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.-----

-----**ART. 14**-----

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.-----

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.-----

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.-----

-Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima.-----

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.-----

-----**ART. 15**-----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scruti-

nio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.-----

-----**ART. 16**-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.-----

-----**ART. 17**-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.-----

-----**ART. 18**-----

Il Consiglio Direttivo:-----
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;-----
b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----
c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;-----
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;-----
f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);-----
g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le

modalità di versamento;-----
h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali
alla gestione sociale.-----

-----**ART. 19**-----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.-----

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.-----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.-----

-----**ART. 20**-----

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.-----

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.-----

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle-----
relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se-----
ne presenti la necessità.-----

-----**ART. 21**-----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

-----**ART. 22**-----

L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocromatico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

L'Organo di Controllo:-----
a. vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e

dell'eventuali regolamenti interni;-----
b. controlla l'amministrazione dell'Associazione;-----
c. accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;-----
d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----
L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.-----
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

-----**PATRIMONIO, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**-----

-----**ART. 23**-----

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:-----

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;-----
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;-----
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.-----

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:--

- a. contributi annuali e straordinari degli associati ed eventuali quote associative;-----
- b. contributi dei privati;-----
- c. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
- d. contributi, erogazioni e lasciti diversi;-----
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-----
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;-----
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;-----
- i. proventi derivanti da raccolte fondi.-----

-----**Art. 24**-----

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in

alcun caso rimborsabili o trasmissibili.-----

-----**ART. 25**-----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il Libro degli associati, il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.-----

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.-----

-----**ART. 26**-----

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.-----

-----**ART. 27**-----

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.-----

-----**SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**-----

-----**ART. 28**-----

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.-----

-----**ART. 29**-----

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.-----

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è de-

voluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----**ART. 30**-----

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.-----

Firmato: Palumbo Pasquale - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico
(art.22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 - art. 68-ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto Dott. MASSIMO BALDASSARI, Notaio in Jesi, con studio in Via Gramsci n.68/bis, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino l'8 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, composta di n.35 (trentacinque) facciate su n.35 (trentacinque) fogli (incluso il presente) e contenuta in supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art.22 Dec. Leg.vo 82/2005 l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

JESI,
07 luglio 2022

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Baldassari.